

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 3.12.2018 La Nuova Procedura Civile, 6, 2018

Centro Studi



Edizioni

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello, giudice incompetente per territorio o grado: incompetenza e termine per riassunzione o inammissibilità?

L'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii. Infatti, l'appello proposto davanti a un giudice incompetente è comunque idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale di impugnazione, suscettibile di proseguire davanti al giudice competente, medianteriassunzione della causa davanti allo stesso a seguito della dichiarazione della propria incompetenza da parte del giudice originariamente adito, come si desume dall'art. 50 c.p.c., che non distingue tra sentenza di primo grado e sentenza di secondo grado (pertanto non è condivisibile la decisione che, anzichè dichiarare l'incompetenza del giudice d'appello adito assegnando un termine per la riassunzione dell'impugnazione innanzi a quello ritenuto competente, abbia dichiarato l'inammissibilità dell'appello).

NDR: per il principio espresso nella prima parte della massima si veda Cass. Sez. U, $\underline{\text{n. }18121\ \text{del }14/09/2016}$; in senso conforme alla seconda parte della massima si veda Cass. n. 3355 del 11/04/1996.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 25.9.2018, n. 22596

...omissis...

Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice di secondo grado, ritenutosi territorialmente incompetente sull'impugnazione proposta dal Prefetto di Catanzaro avverso una sentenza del giudice di pace di Soveria Mannelli, in quanto rientrante nel circondario del Tribunale di Lamezia Terme, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello. Avverso tale decisione ricorre, con un unico ed articolato motivo, il Prefetto di Catanzaro.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso in esame è stato notificato il 27 gennaio 2015. Avuto riguardo alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (16 giugno 2014) e alla circostanza che la riduzione della durata della sospensione feriale dei termini processuali, disposta con D.L. n. 132 del 2014, ha acquistato efficacia a decorrere dall'anno 2015, il ricorso è stato proposto nel rispetto dei termini di cui all'art. 327 c.p.c..

Tuttavia, poichè il giudice di merito ha statuito solo sulla propria incompetenza, la decisione doveva essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza (Sez. U, Sentenza n. 21858 del 19/10/2007, Rv. 599961) ed è quindi soggetto al termine di cui all'art. 47 c.p.c.. L'impugnazione risulta quindi tardivamente proposta.

Al contempo, si deve rilevare che il citato principio giurisprudenziale alla stregua del quale il regolamento necessario di competenza costituisce l'unico strumento di impugnazione dei provvedimenti che statuiscono sulla competenza - è stato riferito con certezza anche alle sentenze che affermano l'incompetenza territoriale del giudice d'appello solo a seguito della sentenza delle Sezioni unite n. 18121 del 14 settembre 2016 (di cui si dirà meglio in seguito). Tale decisione è successiva alla proposizione del presente ricorso. Consegue che in favore del ricorrente trova applicazione il principio secondo cui deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dal c.d. overruling (ossia di un imprevedibile mutamento della precedente interpretazione della norma processuale), in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito (Sez. U, Sentenza n. 15144 del 11/07/2011, Rv. 617905).

In sintesi, l'impugnazione è stata proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione di cui all'art. 360 c.p.c., ma, in forza della citata giurisprudenza di questa Corte, deve essere sostanzialmente qualificata come regolamento di competenza e si sarebbe dovuta proporre, ai sensi dall'art. 47 c.p.c., nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione impugnata, nella specie inutilmente decorso; tuttavia, poichè la relativa decadenza deriva da un'interpretazione giurisprudenziale sopravvenuta alla data di proposizione del ricorso, deve escludersi che, in ossequio al principio costituzionale del "giusto processo", in ragione della corretta qualificazione del mezzo di impugnazione (alla luce del sopraggiunto orientamento giurisprudenziale) possa pronunciarsi l'inammissibilità del gravame.

Scrutinata positivamente la questione dell'ammissibilità del ricorso, è possibile procedere all'esame delle censure ivi esposte.

Il Prefetto di Catanzaro si duole, anzitutto, della declaratoria di inammissibilità dell'appello, osservando che - semmai - il Tribunale erroneamente adito, dichiarandosi territorialmente incompetente, avrebbe dovuto disporre la riassunzione

dell'impugnazione innanzi all'organo competente, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della proposta impugnazione, anzichè dichiarare l'inammissibilità del gravame e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Tale doglianza è fondata e deve essere accolta, in continuità con i principi già espressi da questa Corte.

In particolare, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che l'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii (Sez. U, Sentenza n. 18121 del 14/09/2016, Rv. 641081). Infatti, l'appello proposto davanti a un giudice incompetente è comunque idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale di impugnazione, suscettibile di proseguire davanti al giudice competente, mediante riassunzione della causa davanti allo stesso a seguito della dichiarazione della propria incompetenza da parte del giudice originariamente adito, come si desume dall'art. 50 c.p.c., che non distingue tra sentenza di primo grado e sentenza di secondo grado (Sez. L, Sentenza n. 3355 del 11/04/1996, Rv. 496925). In conclusione, la decisione impugnata deve essere cassata nella parte in cui, anzichè dichiarare l'incompetenza giudice d'appello adito assegnando un termine per la dell'impugnazione innanzi a quello ritenuto competente, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello.

Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ricorrono le condizioni per provvedere nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, pronunciando la statuizione che avrebbe dovuto rendere il giudice d'appello. Pertanto, individuato l'ufficio giudiziario competente, il giudizio proseguirà innanzi a questo ad istanza di parte, ai sensi dell'art. 50 c.p.c. e non già ex art. 392 c.p.c.

La cassazione della sentenza impugnata determina la caducazione anche del capo della sentenza relativo alle spese del giudizio di secondo grado.

Le spese del giudizio di legittimità vanno l'integralmente compensate, anche in considerazione della circostanza che il ricorso, formalmente inammissibile, è stato invece trattato nel merito in ragione dell'overruling.

POM

MININ

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, dichiara la competenza del Tribunale di Lamezia Terme e assegna i termini di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente ordinanza. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

